

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su <u>www.dirittofederale.admin.ch</u> è quella determinante.

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (contingenti per cittadini del Regno Unito)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa nella versione secondo la modifica del 22 marzo 2019² è modificata come segue:

Art. 71a cpv. 1 lett. a

- ¹ Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:
 - a. frontalieri con un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l'articolo 35 LStr (permesso G);

Art. 71b cpv. 1 lett. d e 4

- ¹ Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:
 - d. ai frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3 (Stato Schengen) e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019³ sui diritti acquisiti.
- ⁴ Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato Schengen e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.

1 RS 142.201

2

2019–3126

³ FF **2020** 969; RS **0.142.113.672**

Art. 71d cpv. 1ter

lter Il frontaliero che è cittadino del Regno Unito che non è domiciliato in uno Stato Schengen, ma che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019⁴ sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.

П

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il giorno a partire dal quale, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non si applicherà più ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito, ma al più presto il 1° gennaio 2021.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

FF **2020** 969; RS **0.142.113.672**

⁵ RS 0.142.112.681

Allegato 1 (art. 19–19*b*)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

Cifre 7–9

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19*b* sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
350	350	350	350

- $8.\ I$ contingenti sono validi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati trimestralmente.
- 9. Abrogata

Allegato 2 (art. 20–20*b*)

Contingenti dei permessi di dimora

Cifre 7–9

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
525	525	525	525

- $8.\ I$ contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono liberati trimestralmente.
- 9. Abrogata